

Codice civile

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79

Codice civile. [codice civile]

Approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262

LIBRO QUINTO. Del lavoro - TITOLO SECONDO. Del lavoro nell'impresa - CAPO PRIMO. Dell'impresa in generale - SEZIONE TERZA. Del rapporto di lavoro - PARAGRAFO SECONDO. Dei diritti e degli obblighi delle parti

Articolo 2109

Periodo di riposo

Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.

Ha anche diritto dopo un anno d'ininterrotto servizio ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, [dalle norme corporative] dagli usi o secondo equità.

L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'art. 2118.

(1) (2)

(1) E' costituzionalmente illegittimo il presente articolo nella parte in cui non prevede il diritto a ferie retribuite anche per il lavoratore assunto in prova in caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo - Corte cost. 16 dicembre 1980 n. 189. Articolo altresì illegittimo nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso - (C. cost. 16.12.1987 n. 616).

(2) E' costituzionalmente illegittimo il presente articolo relativamente all'inciso "dopo un anno d'ininterrotto servizio" (C. cost. 10.05.1963 n. 66).